



Diritto & Fisco



In Gazzetta Ufficiale il decreto del Mef che definisce la metodologia del patto con il Fisco

Concordato, ecco chi può farlo

Alle farmacie servono 26 mila €, quasi 20 mila agli avvocati

DI GIULIANO MANDOLESI

Dai quasi 26 mila euro delle farmacie, ai 19,3 mila euro degli avvocati, fino ad arrivare al minimo di 13,4 mila euro per barbieri e parrucchieri: al di sotto di questi redditi minimi niente patto col fisco.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 14 giugno 2024, pubblicato in G.U. n. 139 del 15/6/2024, s.o. n. 24, avente ad oggetto l'approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale, sono stati definiti i valori minimi settoriali al di sotto del quale l'eventuale proposta del fisco non può andare attestandosi quindi a tale valore prestabilito (si vedano le tabelle da pag. 25).

Come chiaramente indicato anche nell'allegato al decreto ministeriale che riporta le specifiche tecniche del calcolo della proposta, oltre alle rettifiche derivanti da eventuali "insufficienze" agli indicatori Isa, allo storico reddituale triennale del contribuente e alle rivalutazioni con proiezioni macroeconomiche, il reddito proposto ai potenziali interessati al patto deve fare i conti anche con appunto i valori di riferimento minimi settoriali.

Nell'allegato viene indicato che, con riferimento allo specifico settore di attività del richiedente, viene analizzata la distribuzione della spesa media per dipendente individuando, in prima battuta, come valore minimo di riferimento settoriale il primo quartile della relativa distribuzione al netto dei contributi previdenziali e se la quantificazione del reddito definito dai passaggi metodologici poc'anzi citati (adeguamento indicatori + storico reddituale + rivalutazione) per l'attività economica esercitata dal contribuente risulti inferiore al livello settoriale di riferimento della spesa di lavoro dipendente, viene preso come riferimento reddituale tale valore minimo.

Il concetto base quindi è che la proposta di reddito "offerta" all'impresa o al professionista non può essere inferiore allo stipendio che gli stessi corrispondono (o corrisponderebbero) ai propri dipendenti.

Si legge sempre nella nota che questo passaggio metodolo-

gico prende spunto da quanto già previsto ai fini del calcolo del contributo IVS (Invalidità Vecchiaia e Superstiti) dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, che prevede l'individuazione di un livello minimo retributivo per il versamento dei contributi minimi sulla base del minimale giornaliero di retribuzione utilizzato per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio.

Farmacie e finanziarie con minimo settoriale più elevato. Tra i minimi settoriali più elevati riconducibili all'attività d'impresa spicca quello delle farmacie e delle attività finanziarie e assicurative che si attesta a 25.912 euro. Tra i più alti anche quello assegnato all'attività di noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia e pari a 24.143 euro ed alle imprese che effettuano forniture di energia elettrica, gas, acqua, vapore e aria condizionata e gestione di reti fognarie, attività di risanamento e altre attività di gestione dei rifiuti il cui minimo è stabilito a 23.478 euro. Con settoriale più basso invece risultano le tintorie e lavanderie (16.871 euro), le imprese che fabbricano articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria (17.366 euro) quelle che si occupano di costruire e riparare protesi dentarie (17.281 euro) e da ultimi i servizi di accoglienza (13.435 euro).

Medici e laboratori con settoriali più bassi. Guardando invece al lato professioni, il settoriale più elevato è assegnato ai servizi di informazione e comunicazione (25.139 euro), ai ricercatori di mercato e sondaggisti (24.724 euro) ed a coloro che offrono servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere (23.566 euro). È opportuno segnalare che tutte le attività citate sono esercitabili anche sotto forma di impresa a determinate condizioni riportando gli stessi minimi settoriali. I settoriali più esigui sono invece riservati agli psicologi (16.599 euro) ai veterinari (15.158 euro) ed ai studi medici e laboratori di analisi (14.450 euro).



Il testo del decreto su www.italiagoggi.it/documenti-italiagoggi.

© Riproduzione riservata

ADEGUATI I SOFTWARE PER I CALCOLI

Gli step per la definizione della proposta per i soggetti Isa

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Tutto pronto per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (Cpb). Adeguati i software per i relativi calcoli e pubblicato il decreto che indica la metodologia per la determinazione del reddito da proporre che tiene conto degli indicatori di affidabilità, dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d'imposta, del confronto con i valori di riferimento settoriali, del criterio di formulazione della base Irap nonché della rivalutazione con proiezioni macro-economiche per i periodi d'imposta 2024 e 2025, con abbattimento del 50% per il primo periodo del biennio (2024).

È stato pubblicato, nella GU n. 139, supplemento Ordinario n. 24, il dm 14 giugno del Ministero dell'economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale necessario per la formulazione della proposta dell'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati comunicati dallo stesso contribuente con il relativo software.

La metodologia. Con il decreto in commento, il Mef, nel rispetto del termine previsto dall'art. 8 del d.lgs. 13/2024 ha approvato la metodologia per definire la proposta concordataria, con la relativa nota tecnica e metodologica (allegato 1). La metodologia, in attuazione del comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. 13/2024, è stata predisposta con riferimento alle specifiche attività economiche (art. 1) e tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuali e settoriali rilevabili dagli indicatori di affidabilità fiscale (Isa) e dalle relative risultanze, nonché dagli specifici limiti imposti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali; la stessa viene rappresentata nella nota tecnica e metodologica (allegato 1), esclusivamente per i contribuenti che hanno applicato l'Isa nel periodo d'imposta anteriore a quello del biennio (2023).

La proposta. Per la definizione della proposta sono previsti determinati passaggi, come la misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia, la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d'imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione, il confronto con i valori di riferimento settoriali, il criterio di formulazione base Irap e la rivalutazione con proiezioni macro-economiche per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Su questo punto, si rileva che le stime del Pil italiano prevedono una crescita dello 0,6% nel 2024 e dell'1% nel 2025 con la conseguenza che "la base della proposta concordataria a seguito dei passaggi metodologici precedentemente descritti viene rivalutata attraverso delle proiezioni macroeconomiche disponibili", e ciò vale anche per la base imponibile

del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap); la proposta è elaborata, quindi, sulla base della metodologia utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni rilevabili dagli Isa e, ai fini della rivalutazione del reddito si tiene conto delle proiezioni prospettive macroeconomiche di crescita del pil, elaborate dalla Banca d'Italia. La proposta di Cpb, inoltre, è predisposta per i contribuenti che hanno applicato gli Isa nel periodo d'imposta '23 e che comunicano i dati necessari allo sviluppo.

Cessazione degli effetti. Con riferimento alle disposizioni, di cui al comma 2 dell'art. 19 e del comma 2 dell'art. 30 del d.lgs. 13/2024, ferme restando le altre situazioni, di cui agli artt. 21, 22, 32 e 33 del medesimo provvedimento, il concordato "cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi" eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato (comma 2, art. 19 e comma 2, art. 30 del d.lgs. 13/2024) in presenza di talune "circostanze eccezionali" come gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del d.lgs. 1/2018) e gli altri eventi di natura straordinaria (danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, danni rilevanti alle scorte di magazzino, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività e la sospensione dell'attività).

Graduazione. Si deve tenere conto, infine, di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente al fine di determinare puntualmente il reddito oggetto della proposta concordataria e i redditi, limitatamente al primo periodo del biennio, sono ridotti nella misura del 10% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra i trenta e i sessanta giorni, del 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni o del 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni. Con l'art. 7 del decreto, infine, al fine di garantire la gradualità della proposta, per i redditi da proporre per il 2024 si deve tenere conto di quelli dichiarati per il 2023 ma nella misura del 50% del maggior reddito determinato con la metodologia indicata, mentre, ai fini del valore della produzione netta (Irap), si deve tenere conto di quanto dichiarato per il periodo d'imposta 2023, senza alcun abbattimento.

© Riproduzione riservata